*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 103° — Numero 283**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Giovedì, 16 novembre 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508**

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 novembre 1967, n. **1027.**

**Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, recante interventi a sostegno del prezzo del formaggio « grana » mediante acquisti di partite di tale prodotto da parte dell'A.I.M.A.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, recante interventi a sostegno del prezzo del formaggio « grana » mediante acquisti di partite di tale prodotto da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. **1028.**

**Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di storia della filosofia medioevale della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania alla cattedra omonima della facoltà stessa dell'Università di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre della Università di Catania;

Visto l'art. 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1958, con il quale, a decorrere dal 1° novembre 1958, è stato trasferito un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di filosofia teoretica alla cattedra di storia della filosofia medioevale della facoltà di lettere e filosofia della Università di Catania;

Visti i verbali della facoltà di lettere e filosofia e del senato accademico, rispettivamente in data 6 e 12 maggio 1967, con i quali i predetti consessi hanno approvato il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di storia della filosofia medioevale alla cattedra omonima della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, a decorrere dal 1° novembre 1967;

Visti i verbali, in data 31 gennaio e 27 febbraio 1967, con i quali il Consiglio di facoltà di lettere e filosofia, nonchè il Senato accademico della Università di Napoli hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1967, il posto di assistente di ruolo, presentemente assegnato alla cattedra di storia della filosofia medioevale della facoltà di lettere e filosofia della Università di Catania, è trasferito alla cattedra di storia della filosofia medioevale della facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1967*
*Atti del Governo, registro n. 214, foglio, n. 130.* — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967, n. **1029.**

**Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modicazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede a Milano, approvato con proprio decreto in data 30 luglio 1958, n. 845 e modificato con propri decreti in data 19 marzo 1959, n. 314 e 1° novembre 1960, n. 1481;

Vista la deliberazione adottata dalla commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde in data 26 settembre 1966;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 4, secondo comma e 9, dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti

di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in conformità del seguente testo:

Art. 4, secondo comma. — Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 20 miliardi, assegnata dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Art. 9. — L'utile netto di esercizio è devoluto in misura non inferiore al 50 % al fondo di riserva ordinario.

La rimanente quota degli utili può essere destinata in tutto od in parte al fondo suddetto o ad altri fondi, ed essere devoluta alla cassa di risparmio, secondo quanto deciderà la commissione centrale di beneficenza in sede di approvazione dei bilanci annuali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1967

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1967*
*Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 133.* — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **1030**.

**Modificazioni dei programmi di insegnamento del greco nel ginnasio-liceo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 634, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1170;

Considerata l'opportunità di modificare il programma di insegnamento del greco nel ginnasio-liceo per adeguarlo alle mete didattiche della scuola media di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e ai nuovi programmi di latino stabiliti con ordinanza del 20 marzo 1967;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I programmi di studio del greco nel ginnasio-liceo vengono definiti secondo il testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente e avranno decorrenza dal 1° ottobre 1967 per la quarta e quinta ginnasiale ed applicazione graduale per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
**MERZAGORA**

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1967*
*Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 134.* — GRECO

**Nuovi programmi di greco nel ginnasio-liceo**

PREMESSA

Lo studio della lingua e della letteratura greca è, per comune consenso, indispensabile a tutti coloro che intendano porre alla base della propria formazione la conoscenza dell'antichità classica. Così concluderà chi consideri che nella civiltà greca si colgono le più lontane origini del viver civile e della cultura europea; così chi consideri l'influenza esercitata dalla maturità artistica e scientifica dei greci sul nascere, sull'evolversi, sul significato e sulla validità di generi e di opere del mondo antico e di quello moderno: del mondo antico attraverso il geniale ripensamento, oltrechè attraverso l'imitazione, dei romani; del nostro moderno anche per il grande fascino e la validità attuali delle opere superstiti.

Si ritiene opportuno ripetere qui quanto è detto per il latino nella premessa ai nuovi programmi definiti con ordinanza ministeriale 20 marzo 1967, e cioè che anche lo studio del greco dovrà essere sensibilmente ridimensionato nel senso che esso dovrà mettere in luce le regole morfologiche essenziali, sempre connesse con una loro verifica costante durante la traduzione anche di semplici frasi e successivamente nella lettura di brani compiuti e poi dei singoli autori, riservando invece la spiegazione di più rare eccezioni, di particolarità morfologiche e delle essenziali strutture sintattiche al momento in cui se ne presenti l'occasione durante la lettura dei testi. Anche le particolarità che distinguono il greco dall'italiano e dal latino saranno illustrate durante la lettura dei singoli autori.

Le letture dei testi originali e quelle in traduzione devono spingere i giovani a penetrare il mondo greco nei suoi aspetti più vari e vivi, nelle più importanti correnti di pensiero e in tutto quanto v'è di originale nella cultura ellenica. I testi devono esser sempre commentati in tutti i loro aspetti e collocati nel loro ambiente storico e linguistico. A questa ambientazione contribuiscono la storia civile, la storia letteraria e la costante osservazione degli essenziali fenomeni morfologici, sintattici e linguistici in senso ampio.

AVVERTENZE

Si raccomandano i richiami al latino in tutto il corso di studio.

Le prove scritte d'esame consisteranno, per il passaggio dalla 4ª alla 5ª ginnasiale e da questa alla 1ª liceale, nella traduzione dal greco di un facile brano di prosa narrativa adatto alla preparazione raggiunta dagli alunni. Le prove per il passaggio dall'una all'altra classe del triennio liceale e per la maturità classica consisteranno in una versione dal greco in italiano (o, a scelta del candidato, in latino) di un passo di prosa di autore preferibilmente attico o atticista.

In tutte le classi esercitazioni scritte di traduzione dal greco.

Nelle classi liceali conoscenza e lettura metrica dell'esametro, del distico elegiaco, del trimetro giambico e dei principali metri della melica monodica, limitatamente ai testi studiati.

PROGRAMMA

*Classe 4ª ginnasiale.*

Fonetica elementare. Morfologia nominale e pronominale. Morfologia del verbo regolare.

Lettura sicura ed espressiva di semplici passi graduati per servire di base ad una prima esplorazione della lingua e ad una acquisizione lessicale da confermarsi via via anche attraverso costanti raffronti con l'italiano e con opportuni esercizi.

*N. B.* Nei primi mesi si raccomanda di procedere con prudente gradualità in modo di potersi avvalere delle opportunità offerte dalla revisione e dall'integrazione del programma di latino prescritte nel primo trimestre.

*Classe 5ª ginnasiale.*

Continuazione e fine dello studio della morfologia.

Lettura antologica di testi graduati per servire di base ad una completa acquisizione pratica dei mezzi e delle strutture espressive della lingua. Ampliamento dello studio del lessico ed elementare fraseologia.

*N. B.* Per la lettura antologica si potrà far posto, oltre che ai tradizionali classici, anche a testi, opportunamente scelti, di altri prosatori attici o atticisti.

*Classe 1ª liceale.*

Ricapitolazione e integrazione dello studio della lingua svolto nelle due classi ginnasiali.

Omero, un libro (o parte adeguata di esso), con opportuni riferimenti alla lingua omerica. Lettura di un'antologia di prosa storica.

Disegno storico della letteratura dalle origini a Pindaro, integrato convenientemente dalla lettura di testi tradotti o con testo originale a fronte.

*Classe 2ª liceale.*

Lettura di un'antologia di poeti lirici, inclusi alcuni dei più significativi poeti ellenistici, accompagnata da opportuni cenni sulla lingua.

Platone, un'opera o scelta significativa delle opere.

Disegno storico della letteratura dell'età attica, integrato convenientemente dalla lettura di testi tradotti o con testo originale a fronte.

*Classe 3ª liceale.*

Una tragedia. Un'orazione.

Disegno storico della letteratura dell'età ellenistica e, limitatamente alle personalità di maggior rilievo, dell'età greco-romana, sempre accompagnato convenientemente dalla lettura di testi tradotti o con testo originale a fronte.

L'insegnante curerà una sintesi organica della storia della letteratura, in modo da consentire all'alunno di seguirne l'essenziale svolgimento attraverso le varie epoche con particolare riguardo ai seguenti argomenti e scrittori: La questione omerica - Esiodo - Archiloco - Alceo - Saffo - Pindaro - I grandi tragici - Aristofane - Erodoto - La Sofistica - Tucidide - Demostene - Isocrate - Platone - Aristotele - Callimaco - Apollonio Rodio - Teocrito - Menandro - Polibio - Luciano - Plutarco - Il nuovo testamento, con cenni sulla letteratura cristiana.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **1031.**

**Autorizzazione alla Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena ad acquistare un immobile.**

N. 1031. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena viene autorizzata ad acquistare, dalla Società industriale costruzioni edili - S.I.C.E. - S.p.A., con sede in Monteriggioni, per il prezzo di lire 235.000.000 (duecentotrentacinquemilioni) un immobile costituito da un fabbricato sito in Siena, via Celso Cittadini n. 31, composto di sette piani di civile abitazione, un piano sottotetto e uno seminterrato, per un totale di 42 appartamenti e 31 autorimesse private.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *novembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 214, *foglio n.* 117. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1032.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della provincia religiosa di Bari delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue, con sede in Bari.**

N. 1032. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia religiosa di Bari delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue, con sede in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *novembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 214, *foglio n.* 123. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1967, n. **1033.**

**Modificazione del decreto presidenziale 28 marzo 1967, n. 302, relativo all'unione della parrocchia della Natività della Beata Vergine con quella della Beata Maria Vergine Lauretana, nel comune di Pergine Valsugana (Trento).**

N. 1033. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene rettificato il decreto presidenziale 28 marzo 1967, n. 302, nel senso che la sede della parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, indicata erroneamente in contrada Canale del comune di Pergine Valsugana (Trento), deve intendersi nel centro capoluogo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *novembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 214, *foglio n.* 119. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1967, n. **1034.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Teresa (vulgo S. Anna), nel comune di Genova.**

N. 1034. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Teresa (vulgo S. Anna), sita in frazione Voltri del comune di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *novembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 214, *foglio n.* 124. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1967, n. **1035.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Paolo (vulgo S. Polo) con quella di S. Maria Gloriosa dei Frari, in Venezia.**

N. 1035. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° ottobre 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Paolo (vulgo S. Polo) con quella di S. Maria Gloriosa dei Frari, entrambe in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *novembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 214, *foglio n.* 125. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1967.

**Sostituzione di un membro della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega il potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che costituisce la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1966, relativo alla ricostituzione per un triennio della Commissione predetta;

Vista la lettera n. 6679 del 31 maggio 1967, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa l'ing. Fausto Abate quale membro supplente della Commissione suddetta, in sostituzione del dott. Domenico Fortini destinato ad altro incarico;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione predetta;

Decreta:

*Articolo unico*

L'ing. Fausto Abate del Ministero dell'industria, commercio e artigianato è nominato, in sostituzione del dott. Domenico Fortini, membro supplente della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1967

*Il Ministro*: Bosco

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1967*
*Registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 126*

**(11468)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Cardioval » della ditta Prodotti valero opoterapici di Milano.** (Decreto di revoca n. 4076/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 ottobre 1950, con il quale è stata registrata al n. 4041 la specialità medicinale denominata « Cardioval », nella forma di preparazione fiale 6 × 2 cc., a nome della ditta Prodotti valero opoterapici - P.V.O., con sede in Milano, via Felice Poggi, 7, prodotta nell'officina della ditta suddetta;

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio a Novara ed a Brescia, il prodotto è risultato non corrispondente al dichiarato in quanto al suddetto controllo è stato rilevato un superdosaggio di dietilammide nicotinico pari al 27,5 % nei confronti di fiale prelevate a Novara e al 37 % in quelle prelevate a Brescia;

Inoltre, sull'etichetta del campione prelevato a Brescia, era indicata « acqua sterile q.b. a cc. 1 » mentre le fiale controllate sono risultate da 2 cc. e così pure la composizione dichiarata delle medesime era riferita a 2 cc., inoltre, il componente « dietalammide nicotinica » è risultato indicato come « dietilammide carbopiridina »;

Ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cardioval » (fiale 6 × 2 cc.), registrata al n. 4041 con decreto in data 12 ottobre 1950, a nome della ditta Prodotti valero opoterapici « P.V.O. », con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Milano è incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

*Il Ministro*: Mariotti

**(11566)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Auxicord Fism » della ditta Laboratori biochimici Fism di Pasotti & C. di Milano.** (Decreto di revoca n. 4077/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 settembre 1960, con il quale è stata registrata al n. 5278/D la categoria gocce tipo 3 con sparteina sedativa (flacone da 25 cc.) della specialità medicinale denominata « Auxicord Fism », a nome della ditta Laboratori biochimici Fism di Pasotti & C., con sede in Milano, viale Ortles, 12, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Fism - Fabbrica italiana specialità medicinali, con sede in Milano;

Visto il decreto in data 13 dicembre 1960, con il quale è stata autorizzata la produzione della suddetta categoria presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratori biochimici Fism di Pasotti & C., con sede in Milano, viale Ortles, 12;

Considerato che da un controllo, effettuato su campioni prelevati dal commercio, il predetto ha avuto esito non favorevole in quanto il contenuto di strofantina *G* è risultato corrispondente al 36,4 % del dichiarato, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria gocce tipo 3 con sparteina sedativa (flacone da 25 cc.) della specialità medicinale denominata « Auxicord Fism » registrata al n. 5278/D in data 7 settembre 1960, a nome della ditta Laboratori biochimici Fism di Pasotti & C., con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

*Il Ministro*: Mariotti

**(11567)**

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale Dobicron della ditta Bivi Farma di Milano.** (Decreto di revoca n. 4073/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 31 ottobre 1962, con i quali sono state registrate, rispettivamente ai nn. 17.159 e 17.159/A-1 la specialità medicinale denominata Dobicron (5 fiale da 1 cc. da 500 gamma) e la serie di categoria denominata Dobicron Emi « 1000 » della categoria Emi « 2000 » (5 fiale di liofilizzato da mcg. 1000 + 5 fiale di solvente da 2 cc.) a nome della ditta Bivi Farma, con sede in Milano, corso Concordia n. 10, autorizzata a farle produrre presso l'officina farmaceutica della ditta A.F.I., sita in Milano, piazzale Gambara 7/8;

Considerato che, da un controllo, effettuato su campioni delle due suindicate preparazioni prelevati dal commercio, le stesse sono risultate non corrispondenti al dichiarato, in quanto sono stati ottenuti al controllo i seguenti dati analitici:

*Dobicron*:

cianocobalamina non combinata, solubile: trovato mcg. 100, dichiarato mcg. 0;

cianocobolamina in forma di complesso zinco-tannico insolubile: trovato mcg. 210, dichiarata mcg. 500 (—58%);

cianocobalamina totale: trovata mcg. 310, pari al 62% del dichiarato totale.

*Dobicron Emi* 1000:

vitamina B12 libera, solubile: trovata mcg. 895 (dichiarata mcg. 500) pari al 179% del dichiarato solubile;

vitamina B12 zinco-tannata, insolubile: trovata mcg. 140 (dichiarata mcg. 500) pari al 28% del dichiarato insolubile;

vitamina B12 totale: trovata mcg. 1035 (dichiarata mcg. 1000;

per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Dobicron (5 fiale da 1 cc. da 500 gamma) e della serie di categoria denominata Dobicron Emi « 1000 » della categoria Emi « 2000 » (5 fiale di liofilizzato da mcg. 1000 + 5 fiale di solvente da 2 cc.) registrate, rispettivamente, ai nn. 17.159 e 17.159/A-1 con decreti in data 31 ottobre 1962, a nome della ditta Bivi Farma, con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano, è incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

*Il Ministro*: MARIOTTI

**(11570)**

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

**Rettifica del decreto ministeriale 4 marzo 1967, concernente la revoca della registrazione della specialità medicinale Areudil della ditta Istituto biochimico pavese di Pavia.** (Rettifica al decreto di revoca n. 4056/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 24 novembre 1960, con i quali è stata registrata ai numeri 17833 e 17833/1 la specialità medicinale denominata « Areudil », supposte per adulti e la serie uso pediatrico, a nome della ditta Istituto biochimico pavese, con sede in Pavia, via Alzaia n. 29, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visti i decreti in data 17 gennaio 1963, con i quali la suddetta specialità medicinale e la serie uso pediatrico sono state registrate a nome della ditta IN.CO.M. farmaceutici, con sede in Milano, corso Sempione n. 72, ora via Faravelli n. 8, Milano, autorizzata a produrle presso l'officina farmaceutica della ditta Promed, sita in Milano, corso XXII Marzo n. 43;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 dicembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 4056/R del 4 marzo 1967, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per controllo non favorevole, la registrazione della specialità medicinale « Areudil » (supposte per adulti e la serie uso pediatrico);

Considerato che, per errore materiale a tale decreto di revoca, nelle premesse e nel dispositivo è stata citata la prima proprietaria della specialità (Istituto biochimico pavese - Pavia), alla quale venne registrata in data 24 novembre 1960, anzichè la ditta IN.CO.M. farmaceutici - Milano, alla quale la specialità medicinale stessa, venne trasferita, a suo nome, in data 17 gennaio 1963;

Ritenuto che, pertanto, si debba procedere alla rettifica del decreto suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Decreta:

Il decreto n. 4056/R del 4 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72, pagine 1514 e 1515, del 21 marzo 1967, deve intendersi modificato come segue:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Areudil », supposte per adulti e relativa serie uso pediatrico, registrate, rispettivamente, ai numeri 17833 e 17833/1, in data 17 gennaio 1963, a nome della ditta IN.CO.M. farmaceutici, con sede in Milano, via Faravelli n. 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1967

*Il Ministro*: MARIOTTI

**(11572)**

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1967.

**Determinazione del periodo medio di occupazione mensile e del salario medio ai fini degli assegni familiari per i soci della carovana camionisti e barrocciai di Cesena (Forlì).**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo medio di occupazione mensile ed il salario medio per i soci della carovana camionisti e barrocciai di Cesena (Forlì) sono determinati con decorrenza dal 1° luglio 1964, come segue:

Periodo medio mensile: 20 giornate;

Salario medio (soltanto per i soci autotrasportatori): L. 1200 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1967

*Il Ministro*: Bosco

(11469)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1967.

**Nomina della Commissione tecnica prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 25 aprile 1967 recante norme per l'ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1966.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 25 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1967, registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, contenente norme per la concessione di un contributo statale nelle spese di gestione, nella misura massima del 10 %, per l'ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1966;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla costituzione della Commissione tecnica, prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 25 aprile 1967, con il compito di esprimere un parere sul costo pro-quintale delle spese di gestione, al netto degli oneri di finanziamento, da ammettere a contributo;

Viste le designazioni fatte dalla Confederazione cooperativa italiana, dalla Lega nazionale delle cooperative, dalla Federazione nazionale delle cantine sociali, dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, dalla Associazione nazionale degli enotecnici;

Considerato che della suddetta Commissione debbono far parte due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui uno con funzioni di presidente ed uno di segretario;

Decreta:

*Articolo unico*

La Commissione tecnica prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 25 aprile 1967, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Montanari dott. Francesco, ispettore generale e Romeo dott. Domenico, consigliere di prima classe, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni rispettivamente di presidente e di segretario;

Pavesio enot. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione cooperativa italiana;

Annesi Amleto, in rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative;

Jeva avv. Luigi, in rappresentanza della Federazione nazionale cantine sociali;

Monti dott. Ugo, in rappresentanza della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Vimercati enot. Pierfranco, che potrà essere sostituito per causa di forza maggiore dall'enot. Vellani Luigi, in rappresentanza della Associazione enotecnici italiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1967

*Il Ministro*: Restivo

(11464)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1967.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 21 febbraio 1967, n. 173/3616, con la quale l'Amministrazione provinciale di Genova ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale « Santa Vittoria di Libiola » che iniziando dall'abitato di Sestri Levante, attraversa la località Santa Vittoria di Libiola e l'abitato di Cardini e termina a Casarsa Ligure (estesa chilometri 13+650);

Visto il voto 25 luglio 1967, n. 1023, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui allo art. 4, lettera *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Santa Vittoria di Libiola » che iniziando dall'abitato di Sestri Levante, attraversa la località Santa Vittoria di Libiola e l'abitato di Cardini e termina a Casarsa Ligure (estesa km. 13+650) in provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1967

*Il Ministro*: Mancini

(11467)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 novembre 1967.

**Introduzione dalla Francia di bovini destinati alla produzione di carne: deroga per la brucellosi.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, modificato dal decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1965, concernente la profilassi della brucellosi dei bovini;

Vista la richiesta del Governo della Repubblica francese intesa ad ottenere l'autorizzazione ad introdurre in Italia bovini destinati alla produzione di carne, di meno di 30 mesi di età, alla sola condizione che siano sottoposti nei 30 giorni prima della spedizione alla siero-agglutinazione con tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali per millilitro;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta sopraindicata con l'adozione di particolari cautele per impedire che l'importazione dei predetti animali possa pregiudicare l'esito dei programmi di risanamento degli allevamenti nazionali in corso, nei confronti della brucellosi;

Ordina:

Art. 1.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 ed 11 rispettivamente del decreto presidenziale 30 dicembre 1965, n. 1701 e del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, è consentita l'introduzione in Italia dalla Repubblica francese di bovini destinati alla produzione della carne, di meno di 30 mesi di età, che non provengono da allevamenti « ufficialmente indenni » o « indenni da brucellosi » ma che abbiano presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico.

Art. 2.

Gli animali di cui al precedente articolo al confine di entrata debbono essere contrassegnati in corrispondenza della regione sinistra del garrese con la lettera *F* delle dimensioni di cm. 7 x 4,5 impressa a freddo con apposita attrezzatura.

Art. 3.

I predetti animali debbono essere spediti esclusivamente ad allevamenti del territorio nazionale nei quali non risultino presenti capi da riproduzione.

Rimane vietata, in ogni caso, la spedizione:

*a*) nelle province riconosciute « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 12 marzo 1965;

*b*) nei territori delle province nei quali è stato disposto il divieto di introdurre bovini non provenienti da allevamenti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi in applicazione dell'art. 26 del citato decreto ministeriale 12 marzo 1965.

Art. 4.

L'introduzione in Italia degli animali di cui all'art. 1 della presente ordinanza è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, al quale gli interessati debbono rivolgere secondo la consueta prassi apposita domanda contenente le prescritte indicazioni e corredata del parere del veterinario provinciale competente circa la rispondenza dell'allevamento di destinazione ai requisiti previsti dal precedente art. 3.

Art. 5.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1967

*Il Ministro*: MARIOTTI

**(11654)**

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 31 ottobre 1967.

**Proroga della gestione commissariale del comune di S. Paolo di Civitate (Foggia).**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 1967, venne sciolto il Consiglio comunale di S. Paolo di Civitate e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Francesco Ninno, ragioniere di prefettura.

Ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si sarebbe dovuto procedere a nuove elezioni entro il termine di tre mesi.

La convocazione dei comizi non si è però resa possibile, in quanto il commissario, appena insediatosi, ha dovuto innanzi tutto provvedere all'approvazione ed adozione del bilancio 1967 e, solo successivamente, ha potuto iniziare il lavoro di riordinamento e definizione di numerose pratiche di ordinaria e straordinaria amministrazione pendenti.

Per tali considerazioni ed anche per la circostanza che l'assestamento amministrativo è in fase di elaborato completamento, si rende necessario, in conformità del disposto del secondo comma del sopracitato art. 323 testo unico leggi comunali e provinciali 1915, prorogare la gestione straordinaria fino alla rinnovazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dell'art. 10 del testo unico 15 giugno 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Foggia, addì 31 ottobre 1967

*Il prefetto*: DI CAPRIO

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di S. Paolo di Civitate e fu nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente il dott. Francesco Ninno, ragioniere di prefettura;

Considerato che il 14 novembre 1967 viene a scadere il termine di mesi tre di cui al primo comma dell'articolo 323 del testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui si rende indispensabile, ai sensi del comma secondo della succitata norma, prorogare la gestione straordinaria onde consentire che siano effettuate le elezioni, non ancora indette;

Visti gli articoli 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 30 del testo unico 15 giugno 1960, n. 970;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di S. Paolo di Civitate, affidata al dott. Francesco Ninno, è prorogata, con effetto 14 novembre 1967, fino all'insediamento degli Organi elettivi del comune medesimo.

Foggia, addì 31 ottobre 1967

*Il prefetto*: Di Caprio

**(11622)**

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 7 novembre 1967.
**Proroga della gestione straordinaria del comune di Spoltore (Pescara).**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 29 agosto 1967, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Spoltore e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto, il vice prefetto ispettore dott. Agatino Neri.

Con il 13 novembre prossimo scadrà il periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il commissario straordinario ha preso in consegna un'Amministrazione da tempo travagliata da dissidi insanabili, la quale, oltre a non aver provveduto all'approvazione del bilancio 1967, aveva lasciato insoluti o sospesi alcuni problemi di vitale importanza per il comune di Spoltore.

Il commissario straordinario, dopo avere, con carattere di priorità, provveduto alla impostazione ed adozione del bilancio preventivo per l'anno 1967, ha affrontato e risolto alcuni urgenti problemi interessanti la popolazione tutta, come l'approvvigionamento idrico e la pubblica illuminazione nel capoluogo, provvedendo, nel contempo, ad una revisione delle entrate tributarie in adesione alle esigenze finanziarie dell'Amministrazione. Nel contempo ha avviato a più sollecita soluzione alcuni annosi e sempre attuali problemi di primario interesse, quali il completamento della rete idrica e fognante, la pubblica illuminazione e la costruzione degli asili infantili nelle frazioni, nonchè la sistemazione e depolverizzazione della rete viaria comunale, mentre sta ultimando l'esame e l'impostazione di altri problemi di vitale importanza quali il nuovo piano regolatore, l'edilizia scolastica e la sistemazione del personale giornaliero.

Per le suesposte considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna è stata disposta la proroga di tre mesi della predetta gestione, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 10 maggio 1960, n. 570.

Pescara, addì 7 novembre 1967

*Il prefetto*: Nitri

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Spoltore ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il vice prefetto ispettore dott. Agatino Neri;

Considerato che il giorno 13 p.v. scadrà il periodo di mesi tre previsto dall'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Spoltore, affidata con il decreto presidenziale surriferito al vice prefetto ispettore dott. Agatino Neri, è prorogata a termini di legge.

Pescara, addì 7 novembre 1967

*Il prefetto*: Nitri

**(11823)**

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 novembre 1967.
**Proroga della gestione commissariale del comune di Ferentino (Frosinone).**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967 il Consiglio comunale di Ferentino è stato sciolto, con la contestuale nomina del vice prefetto ispettore dott. Salvatore Portelli a commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso.

Il predetto commissario ha tuttora in corso importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, concernenti, principalmente, la revisione dei tributi, l'assetto della gestione delle imposte di consumo, nonchè l'attuazione di opere pubbliche e delle nuove norme di legge sull'urbanistica; provvedimenti che non possono essere sospesi o comunque ritardati senza pregiudizio per la civica azienda.

E' opportuno, quindi, che l'opera del commissario sia dallo stesso continuata, allo scopo di avviare a sollecita definizione i provvedimenti sopra cennati.

Attesa, pertanto, la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale, si è provveduto all'uopo con decreto prefettizio in data odierna, a sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Frosinone, addì 10 novembre 1967

*Il prefetto*: Conte

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, con il quale fu sciolto il Consiglio comunale di Ferentino e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente il vice prefetto ispettore dott. Salvatore Portelli;

Considerato che il 14 novembre 1967 verrà a scadere il termine di tre mesi stabilito dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2339; e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Ferentino, affidata al vice prefetto ispettore dottor Salvatore Portelli, è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 14 novembre 1967.

Frosinone, addì 10 novembre 1967

*Il prefetto*: Conte

**(11822)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 135-NA ».**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 135-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Baldini Concetta, con sede in Napoli, vico Azzimatori, n. 14.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffida l'eventuale detentore del punzone suddetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Napoli.

**(11378)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa di lavoro agli scali ferroviari, con sede in Bergamo e nomina di un commissario governativo.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 ottobre 1967, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Cooperativa di lavoro agli scali ferroviari, con sede in Bergamo costituita in data 5 febbraio 1939 per atto del notaio dott. Attilio Tombini ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il rag. Mario Maccarana.

**(11343)**

**Scioglimento della Società cooperativa « Latteria Sociale Cooperativa Osilese », con sede in Osilo (Sassari)**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1967, la Società cooperativa « Latteria Sociale Cooperativa Osilese » con sede in Osilo (Sassari) costituita per rogito Stara in data 7 giugno 1956, rep. 7933, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Maria Filigheddu.

**(11344)**

**Scioglimento della Società cooperativa « Cooperativa Montana di S. Croce », con sede in S. Pellegrino Terme (frazione S. Croce) (Bergamo).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1967, la Società cooperativa « Cooperativa Montana di S. Croce », con sede in S. Pellegrino Terme (frazione S. Croce) (Bergamo), costituita per rogito Grazioli in data 9 aprile 1959, rep. 6949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Fermo Siccardi.

**(11346)**

**Scioglimento della Società cooperativa agricola « Cerere », con sede in Fragneto l'Abate (Benevento)**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1967, la Società cooperativa agricola « Cerere », con sede in Fragneto l'Abate (Benevento), costituita per rogito avv. Giorgio Caruso in data 1° marzo 1959, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Ermanno Vitale.

**(11348)**

**Scioglimento della Società cooperativa consumo « Unione Grondolese », con sede in Grondola di Pontremoli (Massa Carrara).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1967, la Società cooperativa consumo « Unione Grondolese », con sede in Grondola di Pontremoli (Massa Carrara) costituita per rogito Gerali in data 5 febbraio 1920, rep. 5454, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Remo Argenti.

**(11347)**

**Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Marmisti G. Piatti (già fra i cavatori e lavoranti in marmo, pietre e affini) », con sede in S. Ambrogio di Valpolicella (Verona).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1967, la Società cooperativa produzione e lavoro Marmisti G. Piatti (già fra i cavatori e lavoranti in marmo, pietre e affini) con sede in S. Ambrogio di Valpolicella (Verona) costituita per rogito Battisti in data 19 gennaio 1908, rep. 1758, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Dalla Montà Renzo.

**(11345)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al Comune di Vicovaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1967, il Comune di Vicovaro (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.954.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11704)**

**Autorizzazione al Comune di Zoppè di Cadore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1967, il Comune di Zoppè di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.136.613, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11703)**

**Autorizzazione al Comune di Cavedine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1967, il Comune di Cavedine (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11705)**

**Autorizzazione al Comune di Cave ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1967, il Comune di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.168.067, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11706)**

**Autorizzazione alla Provincia di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, la Provincia di Terni viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 294.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11702)**

**Autorizzazione al Comune di Tadasuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Tadasuni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

**(11707)**

**Autorizzazione al Comune di Sinnai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Sinnai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.875.000,per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11708)**

**Autorizzazione al Comune di Senis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Senis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11709)**

**Autorizzazione al Comune di Pimentel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Pimentel (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.065.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11710)**

**Autorizzazione al Comune di Nuraminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Nuraminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11711)**

**Autorizzazione al Comune di Narbolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Narbolia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11712)**

**Autorizzazione al Comune di Gonnosfanadiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Gonnosfanadiga (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.765.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11713)**

**Autorizzazione al Comune di Ghilarza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Ghilarza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11714)**

**Autorizzazione al Comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Taurianova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.473.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11716)**

**Autorizzazione al Comune di Amelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Amelia (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.619.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11717)**

**Autorizzazione al Comune di Alviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Alviano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.693.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11718)**

**Autorizzazione al Comune di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Giove (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.417.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11719)**

**Autorizzazione al Comune di Fabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Fabro (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.704.573, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11720)**

**Autorizzazione al Comune di Guardea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Guardea (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.198.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11721)

**Autorizzazione al Comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.576.842, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11715)

**Autorizzazione al Comune di Foza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Foza (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.675.484, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11723)

**Autorizzazione al Comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Lugnano in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.083.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11722)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

**Corso dei cambi del 15 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 621,90 | 621,85 | 621,89 | 621,88 | 621,80 | — | 621,935 | 621,88 | 621,96 | 621,86 |
| $ Can. | 579,26 | 579,40 | 579,50 | 579,45 | 579,30 | — | 529,55 | 579,45 | 579,45 | 579,45 |
| Fr. Sv. | 143,93 | 143,97 | 143,975 | 143,96 | 143,90 | — | 143,57 | 143,96 | 143,95 | 143,94 |
| Kr. D. | 89,63 | 89,64 | 89,67 | 89,69 | 89,60 | — | 89,695 | 89,69 | 89,64 | 89,64 |
| Kr. N. | 86,93 | 86,93 | 86,98 | 86,945 | 86,90 | — | 86,94 | 86,945 | 86,93 | 86,935 |
| Kr. Sv. | 120,30 | 120,30 | 120,30 | 120,31 | 120,20 | — | 120,33 | 120,31 | 120,32 | 120,32 |
| Fol. | 172,94 | 172,97 | 172,9750 | 172,99 | 172,90 | — | 172,98 | 172,99 | 172,96 | 172,76 |
| Fr. B. | 12,53 | 12,529 | 12,5325 | 12,5325 | 12,525 | — | 12,5315 | 12,5325 | 12,53 | 12,53 |
| Franco francese | 126,91 | 126,91 | 126,935 | 126,92 | 126,85 | — | 126,92 | 126,92 | 126,92 | 126,92 |
| Lst. | 1730,37 | 1730,50 | 1730,78 | 1730,80 | 1730 — | — | 1730,60 | 1730,80 | 1730,55 | 1730,60 |
| Dm. occ. | 155,89 | 156,06 | 156 — | 156,04 | 155,95 | — | 156,0650 | 156,04 | 155,89 | 156 — |
| Scell. Austr. | 24,04 | 24,03 | 24,0525 | 24,054 | 24 — | — | 24,0525 | 24,054 | 24,04 | 24,044 |
| Escudo Port. | 21,59 | 21,59 | 21,58 | 21,585 | 21,60 | — | 21,597 | 21,585 | 21,58 | 21,585 |
| Peseta Sp. | 10,37 | 10,38 | 10,38 | 10,3785 | 10,35 | — | 10,38 | 10,3785 | 10,38 | 10,38 |

**Media dei titoli del 15 novembre 1967**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 107,95 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,825 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 87,675 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,40 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,50 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 99,125 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,15 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,775 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100,10 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,425 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,375 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100 — |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 100 — |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 15 novembre 1967**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 621,907 |
| 1 Dollaro canadese | 579,50 |
| 1 Franco svizzero | 143,965 |
| 1 Corona danese | 89,692 |
| 1 Corona norvegese | 86,942 |
| 1 Corona svedese | 120,32 |
| 1 Fiorino olandese | 172,985 |
| 1 Franco belga | 12,532 |
| 1 Franco francese | 126,92 |
| 1 Lira sterlina | 1730,70 |
| 1 Marco germanico | 155,052 |
| 1 Scellino austriaco | 24,053 |
| 1 Escudo Port. | 21,591 |
| 1 Peseta Sp. | 10,379 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi.**

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 14 marzo 1967, avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle), nei giorni 4, 5, 6 e 7 dicembre 1967, con inizio alle ore 8.

**(11814)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Lucca.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13 del 29 aprile 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario di Viareggio;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario di Viareggio è costituita come segue:

*Presidente*:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Lotti dott.ssa Annapaola, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità;
Parvis prof. Daniele, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Pisa;
Tronchetti prof. Fabio, patologo medico dell'Università di Pisa;
Alì dott. Nicola, direttore di sezione del Ministero dell'interno;
Biozzi dott. Silvio, ufficiale sanitario di Pistoia.

*Segretaria*:

Lotti dott.ssa Annapaola, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo presso l'Istituto d'igiene della Università di Pisa.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lucca, della prefettura di Lucca, nonchè nell'albo pretorio del comune di Viareggio.

Lucca, addì 3 novembre 1967

*Il medico provinciale*: SACCHETTI

**(11599)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3242 in data 22 giugno 1967, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1965;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per la condotta medica consorziale Monforte d'Alba-Castiglione Falletto;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Franco Pattacini;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Franco Pattacini, nato a Casina (Reggio Emilia) l'8 febbraio 1927, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale Monforte d'Alba-Castiglione Falletto.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Monforte d'Alba - Capo consorzio - il sindaco del predetto Comune provvederà subito per la nomina.

Cuneo, addì 25 ottobre 1967

*Il medico provinciale*: LABOMBARDA

**(11381)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

**Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto, pari numero, in data 14 febbraio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1962;

Considerato che il presidente della Commissione, vice prefetto dott. Francesco Caruso è stato trasferito ad altra sede, per cui occorre procedere alla necessaria sostituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 298;

A modifica del precitato decreto n. 763 del 14 febbraio 1964;

Decreta:

Il dott. Domenico Gasparri, vice prefetto vicario, è nominato presidente della Commissione giudicatrice di cui trattasi, in sostituzione del dott. Francesco Caruso, trasferito in altra sede.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Catania ed inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Catania, addì 23 ottobre 1967

*Il medico provinciale*: SCUDERI

**(11360)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 25332 del 1° agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 31 agosto 1967, col quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964;

Considerato che, a seguito della rinuncia dell'avente diritto, si è resa vacante la sede di Capri;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta alla concorrente che vi ha diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte nella relativa domanda di ammissione;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 25331 del 1° agosto 1967;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

All'ostetrica Porta Lucia è assegnata la condotta ostetrica del comune di Capri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 30 ottobre 1967

*Il medico provinciale*: CANALIS

**(11604)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3475 in data 11 maggio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in comune di Genova alla data del 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 che sostituisce l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Genova, nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dal Comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto n. 3475 dell'11 maggio 1966 per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nel comune di Genova al 30 novembre 1965 è costituita come segue:

*Presidente*:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Lombardo dott. Alessandro, rappresentante della prefettura di Genova;

Lombardi dott. Michele, ispettore generale medico - medico provinciale di Savona;

Battezzati prof. Mario, direttore della clinica chirurgica della Università di Genova;

Alzona prof. Luigi, primario medico degli Ospedali civili di Genova;

Repetto dott. Remo, medico condotto.

*Segretario*:

De Lucia dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Genova, nonchè del Comune interessato.

Genova, addì 3 novembre 1967

*Il medico provinciale*: MORANTE

**(11602)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 829 in data 23 dicembre 1966, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1966;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Cuneo, dell'Ordine provinciale dei veterinari nonchè dei Comuni interessati;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1965, è costituita come appresso:

*Presidente*:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Costa dott. Antonio, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Mollica dott. Paolo, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Cuneo;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. Franco, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria;

Garino dott. Mario, veterinario condotto di Caraglio.

*Segretario*:

Trasi dott. Gerardo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Cuneo.

La Commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Cuneo.

Cuneo, addì 19 ottobre 1967

*Il veterinario provinciale*: FERRARI

**(11477)**

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1967, n. 23.

**Provvedimenti per la formazione di una carta tecnica del territorio regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 24 *ottobre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere — con il rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato, di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e con l'osservanza delle vigenti leggi statali che disciplinano l'esecuzione e la diffusione di rilevamenti aerofotogrammetici — alla formazione di una carta tecnica aerofotogrammetrica del territorio regionale.

Art. 2.

Per la formazione della carta, l'Amministrazione regionale ha facoltà di stipulare apposite convenzioni con Istituti ed Enti specializzati, nonché di affidare appositi incarichi a persone o ditte dotate di particolare competenza tecnica nello speciale settore.

Nell'affidamento degli incarichi, di cui al precedente comma, si dovrà precisare l'oggetto degli studi, delle ricerche e dei rilievi da eseguire, nonché i termini di consegna degli elaborati e delle conclusioni.

Art. 3.

Per lo scopo previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1967 e di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968 e 1969.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 719 con la denominazione: « Spese e compensi per studi, ricerche e rilievi per la formazione di una carta tecnica aerofotogrammetrica del territorio regionale » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 (rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1967 fa carico al sopracitato capitolo 719 e quello relativo agli esercizi 1968 e 1969 farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci regionali.

Alla maggiore spesa di lire 100 milioni relativa a ciascuno degli esercizi finanziari 1968 e 1969 si provvederà con l'incremento previsto per detti esercizi nel gettito della quota erariale di imposta generale sull'entrata assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 49, punto 5, dello Statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 ottobre 1967

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1967, n. 24.

**Modifica alla legge regionale 20 giugno 1967, n. 13 ed interpretazione autentica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 24 *ottobre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1967, n. 13 sono soppresse le parole « nuovo articolo ».

Art. 2.

L'autorizzazione alla concessione di contributi sugli interessi, di cui alla legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, modificata dalla legge regionale 20 giugno 1967, n. 13, ed alle correlative disposizioni degli stati di previsione della spesa della Regione Friuli-Venezia Giulia per gli esercizi 1965, 1966 e 1967, è da intendersi come autorizzazione alla concessione di contributi annui costanti, prescindendosi dalla circostanza che il richiedente abbia fatto ricorso ad operazioni di mutuo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 ottobre 1967

BERZANTI

**(11240)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.